

Da: gildalivorno@gmail.com

Oggetto: FGU-Gilda UNAMS Chiarimenti ed integrazioni sulle Assemblee Sindacali e Contrattazione d'istituto

Data: 29/04/2024 09:00:33



Federazione Gilda - UNAMS

Gilda degli Insegnanti

Segreteria provinciale di LIVORNO

Via De Lardere, 77 (Livorno) Tel. 351.6405330 E-Mail gildalivorno@gmail.com
PEC gildalivorno@peceasy.it

All' [att.ne](#) del DS

La presente annulla e sostituisce la precedente mail del 26/04 inviata per mero errore materiale.

Soggetti sindacali legittimati a indire Assemblee sindacali ai sensi del CCNL vigente

Si precisa quanto segue: le associazioni sindacali legittimate ad indire Assemblee per le quali i lavoratori possono usufruire delle 10 ore di permesso, ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. a del CCNL 2016/18, sono:

- a. singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca ai sensi del CCNQ del 04/12/2017.
- b. esclusivamente quelle certificate come rappresentative, sulla base delle tabelle elaborate dall'ARAN a seguito del CCNQ 13 luglio 2016 e aggiornate dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 sindacali. Dalla lettura delle citate tabelle le Oo.Ss. rappresentative per il comparto scuola sono: **CISL FSUR - FLC CGIL - Federazione UIL SCUOLA RUA - SNALS CONFISAL - Federazione GILDA UNAMS - ANIEF.**

Contrattazione integrativa d'istituto : Partecipano i sindacati che hanno firmato il CCNL 18 gennaio 2024

FLCCGIL, Cisl Scuola Fsur, Snals Confisal, Federazione GILDA UNAMS, Anief sono le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare avendo firmato il nuovo contratto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021

L'Aran chiarisce che ai tavoli di contrattazione integrativa nazionale, regionale e di sede (scuola, università, enti di ricerca e Istituti di Alta Formazione Artistica e musicale) sono ammessi esclusivamente i sindacati sottoscrittori del CCNL 2019-2021 "Istruzione e Ricerca" del 18 gennaio 2024.

Di seguito l'orientamento Aran pubblicato sul sito dell'Agenzia.

CQRS189

"A seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca - periodo contrattuale 2019-2021 - avvenuta il 18 gennaio 2024 quali sono i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa?"

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, definisce nelle varie sezioni di competenza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali che, oltre alla RSU - che si configura come soggetto negoziale necessario nei livelli ove la stessa è prevista - sono le organizzazioni che hanno sottoscritto il "presente contratto", ovvero il CCNL 18 gennaio 2024, tra le quali non è ricompresa la Federazione Uil Scuola Rua.

In dettaglio, si riporta la disciplina delle diverse sezioni del CCNL 18/01/2024 che disciplinano i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali:

Sezione Scuola (art. 30, comma 2)

2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

- a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
- b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
- c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale

Le Assemblee relative alla presentazione di una lista al CSPI

Chi presenta la lista non è la sigla sindacale ma un soggetto terzo con un motto.

Questo soggetto terzo ha diritto a fare assemblee, **ma solo per il CSPI** ai sensi dell'OM 234/2023 che, nell'art.30 comma 9 recita : " Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL .

Quindi la finalità dovrebbe essere solo la presentazione dei programmi e dei candidati.

Cordialmente

FGU Gilda-Unams

La Coordinatrice provinciale di Livorno

Grazia Romano